

**Consiglio di Stato, sezione V, 25 aprile 2011, n. 2552.**

Sulla corretta interpretazione dell'articolo 129, 3° comma lett. a) c.p.a.

Il legislatore nazionale ha dedicato, nel nuovo Codice del Processo Amministrativo, un apposito titolo, il sesto, interamente dedicato alla disciplina del giudizio elettorale. L'articolo 129, in particolare, unico articolo del capo II del titolo in questione rubricato "*Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali*", contiene l'indicazione dei soggetti legittimati ad agire, nonché dei tempi e dei modi di instaurazione del Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

Ai sensi della norma citata: "*1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. 2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo. 3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico...*".

Nella pronuncia indicata in epigrafe il Consiglio di Stato si sofferma sulla esatta interpretazione della disposizione contenuta nella lettera a) del comma 3 sopra riportato, soffermandosi in particolare, sulla compatibilità di detta disposizione con la disciplina di carattere generale attinente la notifica dei ricorsi amministrativi proposti avverso un provvedimento emanato da un'autorità amministrativa statale che impone la notifica degli stessi oltre che all'Amministrazione statale autrice del provvedimento impugnato, anche all'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito.

Orbene, ad avviso del Collegio, nell'ipotesi particolare in cui ad essere impugnato sia un provvedimento di esclusione di una lista o di un candidato da una competizione elettorale, la *ratio* acceleratoria dell'articolo 129 c.p.a. unitamente ai compiti dal medesimo assegnati all'Ufficio elettorale che deve, tra l'altro, rendere *“pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati?”* consentono di ritenere superflua la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato e sufficiente quella effettuata all'Ufficio elettorale e alla Prefettura.

Ritiene, infatti, il Collegio che: *“...una corretta interpretazione della disposizione contenuta nella lett. b) del secondo comma dell'articolo 129 c.p.a. (a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all'ufficio che ha emanato e alla Prefettura), coerente con la ratio acceleratoria cui è ispirata il giudizio elettorale, ne determina l'incompatibilità con l'applicazione della normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni ed agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato: ciò sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore (che mal si concilierebbe con le stesse esigenze di tutela e difesa delle decisioni degli uffici statali riguardanti l'esclusione delle liste dai procedimenti elettorali), sia degli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, quale, in particolare, il provvedere a rendere pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico, affissione che ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati con effetto dal giorno stesso della affissione, adempimento inconciliabile con la natura e*

*le funzioni dell'Avvocatura dello Stato e strettamente conseguente alla ricevuta notificazione del ricorso”.*

Ad avviso del Collegio, inoltre, le firme dei soggetti che presentano le liste elettorali devono essere apposte nel modello base di presentazione della lista. Non possono essere prese in considerazione eventuali firme apposte su moduli diversi o su fogli separati che non consentano di sostenere con certezza la volontà dei soggetti firmatari di far parte di quella determinata lista elettorale. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, le formalità previste dall'art. 28 del D.P.R. n. 570/60 mirano a tutelare la genuinità della volontà dei cittadini nella scelta di sostenere determinate liste di candidati, finalità che non può di certo raggiungersi nell'ipotesi in cui qualora i fogli prodotti per la presentazione della lista non rechino l'indicazione dei candidati e non contengano nemmeno alcun segno di congiunzione inequivoca (quali un timbro o una sigla) con i fogli che recano il nominativo dei candidati stessi: *“E' appena il caso di rilevare, infatti, che il bene giuridico tutelato dalle norme in questione è proprio la genuinità della volontà dei cittadini sulla scelta di sostenere determinate liste di candidati, il che ne impone un'interpretazione che non può prescindere dal rispetto di forme minime, ragionevolmente idonee alla verifica della effettiva volontà del cittadino a presentare una determinata lista (C.d.S., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1661; 5 luglio 2006, n. 4253) e della effettiva conoscenza e consapevolezza dei nominativi dei candidati (C.d.S., sez. V, 22 febbraio 2007, n. 1087)”.*